

D.A. n. 149 /Gab.



Regione Siciliana

**Assessorato Regionale  
della Cooperazione del Commercio  
dell'Artigianato e Pesca**

**L'ASSESSORE**

**VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana;

**VISTO** il Regolamento (CE) n. 2369/02 del Consiglio del 20 dicembre 2002, di modifica del Regolamento (CE) N. 2792/99 del Consiglio del 17 febbraio 1999, che definisce le modalità per le azioni strutturali nel settore pesca e che, in particolare, all'articolo 12, paragrafo 6, prevede che gli Stati membri possano varare misure di accompagnamento a carattere sociale per i pescatori al fine di promuovere l'interruzione temporanea dell'attività nel quadro dei Piani di protezione delle risorse acquatiche;

**VISTO** il Regolamento (CE) N. 2369/02 del Consiglio del 20 dicembre 2002, di modifica del Regolamento (CE) N. 2792/99 del Consiglio del 17 febbraio 1999, che definisce le modalità per le azioni strutturali nel settore pesca e che, in particolare, all'articolo 16, prevede l'adozione di un Piano di gestione delle risorse acquatiche;

**VISTA** LA L.R. 23 dicembre 2000, n. 32, ed in particolare gli articoli 170 e 175;

**VISTA** la L.R. 7 agosto 1990, n. 25, che al comma 1 dell'art. 9 vieta la pesca a strascico nei Golfi di Catania, Castellammare e Patti;

**VISTA** la L.R. 3 maggio 2001, n. 6, ed in particolare l'art. 114;

**VISTO** il D.A. 103/Gab. del 21 aprile 2006, con il quale è stato approvato il Piano di Protezione delle Risorse Acquatiche per l'anno 2006 e sono state individuate le zone di tutela biologica al fine di determinare una complessiva tutela delle risorse ittiche, anche con la riduzione dello sforzo di pesca;

**CONSIDERATO** che nelle more delle determinazioni della Commissione Europea, emerge l'urgenza e la necessità di dare comunque attuazione all'interruzione temporanea dell'attività di pesca a strascico e/o volante, in sintonia con quanto già rappresentato in sede scientifica;

**CONSIDERATA** l'esigenza di evitare che gli effetti positivi posti a tutela delle risorse ambientali, vengano vanificati dalla mancata effettuazione del previsto riposo biologico;

**RITENUTO** di dover, altresì, procedere ad una riduzione dell'arco temporale di interruzione tecnica determinata dall'esigenza di contrazione della spesa pubblica;

**RITENUTO** di dover apportare le conseguenziali modifiche al D.A. 103/Gab.;

## **D E C R E T A**

### **Articolo 1**

Fermo quant'altro disposto dal D.A 103/Gab del 21 aprile 2006, l'articolo 2, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 7 è sostituito nel seguente modo:

“ Per le unità da pesca, di cui all'articolo 1, comma 4, dotate di licenza a strascico o autorizzate alla pesca con rete da traino volante, abilitate alla pesca costiera locale, alla costiera ravvicinata e mediterranea è disposto un periodo di interruzione temporanea obbligatoria pari a 30 giorni consecutivi da effettuarsi a partire dal 15 agosto 2006 e non oltre il 31 ottobre 2006. Per le unità da pesca dotate di licenza all'uso di attrezzi diversi dallo strascico e/o volante, abilitate alla pesca costiera locale, ravvicinata e mediterranea è disposto un periodo di interruzione temporanea obbligatoria di 30 giorni consecutivi da effettuarsi a partire dal 1° ottobre 2006 e on oltre il 31 dicembre 2006.”

### **Articolo 2**

Il comma 1 dell'articolo 3 del D.A. 103/Gab. del 21 aprile 2006 è sostituito nel modo seguente:

“ La mera consegna dei documenti di bordo dell'unità da pesca all'autorità marittima competente da parte dell'armatore sancirà la data di inizio del periodo di interruzione temporanea previsto nel presente provvedimento.”

### **Articolo 3**

Il presente decreto sarà trasmesso alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana per l'integrale pubblicazione.

**FIRMATO**

L'ASSESSORE

On.le Ing. ANTONINO BENINATI

9 agosto 2006